



REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE FAMILIARE

ARTICOLO 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica a coppie in conflitto, a qualunque titolo costituite, che in vista e/o in seguito a separazione, divorzio, cessazione della convivenza o comunque in crisi nella loro relazione, necessitano di ripensare la loro organizzazione familiare con riferimento agli aspetti personali, genitoriali (es: un nuovo progetto per figli: compiti di cura, mantenimento, ripartizione spese straordinarie; piano genitoriale; rapporti con gli ascendenti, i parenti; rapporti con i nuovi partner) e/o agli aspetti patrimoniali (es: decisioni sulle sorti della casa familiare, divisione dei beni, eventuale assegno di mantenimento per un coniuge).

Il presente regolamento si applica altresì ai conflitti di natura relazionale o economica tra persone legate da vincoli di parentela e/o affini, conviventi che intendano risolvere attraverso il percorso della Mediazione in Famiglia (ad es. la gestione tra fratelli nella cura dei genitori anziani, una nuova organizzazione in un'impresa familiare ecc).

ARTICOLO 2 - LA SEGRETERIA

La Segreteria dell'Organismo riceve il deposito della domanda dei procedimenti di Mediazione Familiare. Il deposito della domanda e l'adesione hanno un costo di € 50,00 (euro cinquanta/00) oltre IVA dovuti come spese di amministrazione alla segreteria.

Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo o partecipa ai procedimenti svolti nell'ambito dell'Organismo è tenuto all'obbligo di riservatezza, rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.

La Segreteria:

- a) tiene un apposito fascicolo cartaceo e/o informatico per ogni procedimento con le annotazioni relative ai dati identificativi dei mediandi, degli eventuali legali, del mediatore familiare designato o da essi indicato dalle parti.
- b) designa il mediatore familiare o recepisce la scelta del mediatore familiare fatta congiuntamente dai mediandi.
- c) fissa l'incontro informativo gratuito con i mediandi ed eventualmente i loro difensori. Con l'adesione dei mediandi al percorso di mediazione familiare il primo incontro sarà tenuto in diretta prosecuzione.

ARTICOLO 3 – MEDIAZIONE FAMILIARE

Let. A) ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO

Le persone possono accedere al Servizio di Mediazione Familiare sia su invito del Giudice sia su iniziativa personale, anche a seguito di invito dei legali o altri fiduciari.

Il procedimento di Mediazione Familiare si attiva attraverso il deposito di una domanda, anche congiunta, presso la Segreteria dell'Organismo.

La domanda può essere presentata sia utilizzando l'apposita modulistica (reperibile anche on line sul sito dell'Organismo), sia con autonoma istanza in carta libera, che deve contenere:

- dati identificativi delle persone;
- dati identificativi degli eventuali professionisti che già le assistono;
- eventuale indicazione congiunta del mediatore familiare eventualmente scelto di comune accordo dalle parti tra i nominativi dell'elenco dell'Organismo.

Il deposito della domanda di mediazione familiare, nonché l'adesione alla stessa, costituiscono accettazione del presente Regolamento e delle indennità dovute all'organismo.

Nel caso in cui la domanda sia presentata da una sola persona, la Segreteria comunica, nel più breve tempo possibile e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione:

- alla/e persona/e invitante/i: la data e il luogo dell'incontro informativo di mediazione familiare che potrà svolgersi anche on line; nonché il nominativo del mediatore familiare designato;
 - alla/e persona/e invitata/e: l'avvenuto deposito della domanda di mediazione familiare; la data e il luogo dell'incontro informativo di mediazione familiare, il nominativo del mediatore designato, l'invito a comunicare la propria partecipazione all'incontro informativo.
- L'adesione comporta accettazione del Regolamento e delle indennità.

Lett. B) OBBLIGHI DEI MEDIANDI

Con l'avvio del procedimento di Mediazione Familiare, i mediandi accettano di sospendere ogni azione o iniziativa legale.

Ciascun mediando può ritirarsi in qualunque momento dal procedimento di mediazione familiare.

Il procedimento di mediazione familiare non potrà in nessun caso essere usato per ledere o arrecare danno all'altro mediando.

I mediandi accettano di mantenere confidenziali i contenuti degli incontri e si impegnano a non registrare.

I mediandi accettano e si impegnano formalmente affinché il contenuto degli incontri e la relativa documentazione restino riservati e non possano essere oggetto di prova in Tribunale senza l'esplicito e formale consenso di tutte le parti.

Qualora la richiesta dovesse essere mossa dal Tribunale il mediatore comunicherà al Giudice quanto sottoscritto dai mediandi e la sua impossibilità a rendere informazioni in merito ai contenuti del percorso.

Qualora se ne ravvisi la necessità, i mediandi accettano la presenza di un tirocinante o di un altro professionista in una o più sessioni di uno o più incontri del percorso di mediazione familiare. Il tirocinante e/o altro professionista si impegnerà a non divulgare nulla di quanto emerso in una o più sessioni di uno o più incontri del percorso di mediazione cui abbia partecipato nè potrà essere chiamato dai mediandi a testimoniare in eventuali giudizi.

Lett. C) PARTECIPAZIONE DEGLI AVVOCATI

I mediandi partecipano al primo incontro informativo eventualmente con la presenza dell'avvocato/i, qualora abbiamo già al medesimo/i conferito mandato o comunque sia pendente un procedimento

giudiziale avente ad oggetto le questioni per la quali viene richiesto l'intervento del mediatore familiare. Ad ogni modo, l'opportunità della presenza dei legali ai singoli incontri viene valutata e decisa dai mediandi in accordo con il mediatore familiare durante tutto lo svolgimento del percorso di mediazione familiare, in particolare prima della sottoscrizione degli eventuali accordi.

Let. D) IL MEDIATORE FAMILIARE

Il mediatore familiare aiuta i mediandi nel trovare un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione del conflitto familiare, tenuto conto del preminente interesse della prole minorenni, se esistente.

Il mediatore familiare è responsabile del procedimento, non dei contenuti né delle intese eventualmente negoziate liberamente tra i mediandi.

Il mediatore familiare informa i mediandi sulla possibilità che ciascuna ha di consultare il proprio avvocato e i propri consulenti per la tutela dei diritti individuali nel corso della mediazione familiare e nell'ambito degli accordi eventualmente raggiunti.

Il mediatore familiare, rimanendo imparziale, si impegna, nella più totale riservatezza a creare un'atmosfera che faciliti la comunicazione tra le parti, l'identificazione dei loro problemi comuni, le considerazioni di diverse alternative o di diverse opzioni ed il raggiungimento di soluzioni negoziate condivise.

Il mediatore familiare non impone accordi, non presta consulenza psicologica, né educativa, né legale e non rappresenta alle parti un punto di vista legale, né offre una consulenza o un aiuto legale o interpretazioni legali.

Il mediatore familiare non svolge dunque attività di consulenza sull'oggetto del conflitto.

Il mediatore familiare si riserva di interrompere la mediazione qualora intervenissero condizioni tali da impedirne la prosecuzione.

Il mediatore, in possesso dei requisiti previsti in apposita sezione in calce al presente Regolamento, è designato tra i nominativi inseriti nell'Elenco di Mediatori Familiari – secondo criteri inderogabili di turnazione predeterminati, salvo indicazione congiunta dei mediandi.

Resta inteso che le indennità di mediazione familiare saranno dovute, in solido, da ciascuna parte secondo l'all.2 al presente regolamento.

Il mediatore familiare nominato dall'Organismo, ove riterrà, potrà farsi affiancare da un altro mediatore familiare, con gli stessi requisiti di qualità di cui sopra, e/o da un mediatore familiare

abilitato alla pratica supervisionata e/o un tirocinante della Scuola di Formazione professionalizzante per Mediatori Familiari riconosciuta A.I.Me.F. dell'Organismo.

I mediatori familiari iscritti nell'Elenco devono svolgere la loro attività nel rispetto del Regolamento e Codice Etico approvato dall'Organismo, nonché della associazione professionale di mediazione familiare ai sensi degli artt. 4,7,8, ex legge 14 gennaio 2013 n°4, alla quale è iscritto.

Il mediatore familiare deve comunicare alla Segreteria, non oltre due giorni dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico.

Il mediatore familiare deve essere in possesso di apposita polizza di assicurazione professionale r.c. e comunicarne ogni anno all'Organismo gli estremi, oltre che l'attestato di qualità e di qualificazione professionale del servizio di mediazione familiare ai sensi degli artt. 4,7,8, ex legge 14 gennaio 2013 n°4 rilasciato dall'associazione di appartenenza.

La comunicazione di accettazione dell'incarico da parte del mediatore familiare equivale a dichiarazione di insussistenza di motivi di incompatibilità e di sussistenza dei requisiti professionali richiesti dalle disposizioni vigenti; qualora, successivamente all'accettazione dell'incarico dovessero sorgere motivi di incompatibilità il mediatore familiare dovrà informare immediatamente le parti e l'Organismo.

Il mediatore familiare informerà la Segreteria della conclusione del percorso.

Gli utenti possono liberamente richiedere all'Organismo, la sostituzione del mediatore familiare. l'Organismo provvederà alla nomina del nuovo mediatore familiare.

L'Organismo provvederà parimenti alla sostituzione del mediatore familiare qualora quest'ultimo, nel corso del procedimento, rinunci all'incarico previa dichiarazione scritta che deve essere accettata dall'Organismo.

A seguito di plurime indisponibilità l'Organismo si riserva di valutarne la cancellazione dall'elenco.

Lett. E) INCONTRO DI MEDIAZIONE FAMILIARE

Il mediatore familiare designato fissa il primo incontro informativo di cui al punto 2 lettera c).

Il mediatore familiare conduce l'incontro senza formalità di procedura, secondo le modalità che verranno condivise sin dal primo incontro. Potrà avvenire on line o in presenza presso la sede fissata dal mediatore familiare o presso la sede dell'Organismo.

Let. F) ESITO DEL PROCEDIMENTO

Al termine del procedimento, qualora sia emersa un'ipotesi di accordo e vi sia richiesta congiunta delle parti, il mediatore fissa un incontro per la redazione dell'accordo di mediazione, che rifletterà in modo chiaro e semplice quanto esposto dalle parti, lasciando agli avvocati, già nominati o da nominarsi, di rivederlo nella sola forma per l'omologa dinanzi al Giudice o per l'accordo concluso a seguito di procedimento di negoziazione assistita.

Gli originali del verbale di accordo, avente valore di scrittura privata, sono rilasciati alle parti senza obbligo di conservazione da parte dell'Organismo e /o del Mediatore Familiare.

Let. G) RISERVATEZZA

Il procedimento di mediazione familiare è volontario, riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso dell'incontro non può essere registrato o verbalizzato o divulgato.

Il mediatore familiare, le parti e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese durante la mediazione.

A tal fine tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione familiare dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione.

Allegati al presente verbale

1. Codice Deontologico
2. Indennità e Pagamenti

Bergamo, 20.10.2023

All. 1

CODICE DEONTOLOGICO

I mediatori familiari presteranno il servizio con l'osservanza dei criteri e dei principi fissati nella risoluzione n. 616 del 21 gennaio 1998, del comitato dei ministri del Consiglio d'Europa sulla mediazione familiare contenente la raccomandazione R (98) 1, nonché secondo le prerogative ed i requisiti dei parametri fissati dalla Norma Tecnica UNI 11644 "Mediatore Familiare", nonché nel rispetto del Codice Etico e Deontologico della professione principale eventualmente svolta, nonché dell'Associazione di mediazione familiare iscritta al Ministero delle Imprese e del Made in Italy di appartenenza.

I Mediatori Familiari dovranno annualmente dimostrare il mantenimento dell'iscrizione all'Associazione di Mediazione Familiare di appartenenza che ne certifica l'adempimento degli obblighi di aggiornamento professionale continua, supervisione professionale e assicurazione professionale.

AII. 2

INDENNITA' E PAGAMENTI

Il deposito e l'adesione ha un costo amministrativo di € 50,00 (euro cinquanta/00) per parte dovuti al Centro di Mediazione AccademiADR Società Benefit srl. Il deposito di una mediazione congiunta ha un costo amministrativo di € 70,00 (euro settanta/00) dovuti al Centro di Mediazione AccademiADR Società Benefit srl

L'intero percorso di mediazione familiare relativo a tutti gli aspetti di riorganizzazione della vita familiare, sia personali che patrimoniali, richiede mediamente 12 incontri.

In ogni caso, i mediandi sono liberi di trattare in mediazione familiare anche solo alcune delle questioni che riguardano la riorganizzazione della loro vita familiare che ritengono prioritarie col mediatore familiare.

Ciascun incontro di mediazione familiare ha un costo di euro 100,00, dovuto in solido dalla coppia.

Il compenso per l'incontro già calendarizzato è dovuto anche in caso di cancellazione, salvo che la cancellazione non venga comunicata almeno 48 ore prima dell'orario dell'appuntamento.

L'eventuale preparazione dell'accordo scritto di mediazione familiare è pari ad € 100,00 all'ora.

DEPOSITO DELLA DOMANDA DI MEDIAZIONE	€ 50,00 oltre iva	A mezzo bonifico bancario IBAN: IT928X0538711101000003927408 - Intestatario c/c: AccademiADR S.r.l presso BPER
ADESIONE ALLA DOMANDA DELLA MEDIAZIONE	€ 50,00 oltre iva	A mezzo bonifico bancario IBAN: IT928X0538711101000003927408 - Intestatario c/c: AccademiADR S.r.l presso BPER
DEPOSITO CONGIUNTO DELLA DOMANDA	€ 70,00 oltre iva	A mezzo bonifico bancario IBAN: IT928X0538711101000003927408 - Intestatario c/c: AccademiADR S.r.l presso BPER
INCONTRO INFORMATIVO CON IL MEDIATORE FAMILIARE	GRATUITO	
INCONTRI CON IL MEDIATORE FAMILIARE	€ 100,00 oltre oneri	A mezzo bonifico bancario alle coordinate che verranno indicate dal Mediatore Familiare
REDAZIONE DELL'ACCORDO DI MEDIAZIONE FAMILIARE	€ 100,00 oltre oneri	A mezzo bonifico bancario alle coordinate che verranno indicate dal Mediatore Familiare